

REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA DIREZIONE
REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA M16

“Cooperazione”

(art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 16.10

**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 16.10.1
PROGETTI DI FILIERA ORGANIZZATA**

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2015)8079 del 17/11/2015 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 657 del 25/11/2015.

Operazione: progetto o gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n.1303/2013).

Fascicolo Unico Aziendale: Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli riconducibili ad un beneficiario.

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del direttore della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.

Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 656/2015, svolge le funzioni di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Lazio.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione.

Domanda di Sostegno: domanda di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di Pagamento: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell'ammissione della domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Conto corrente: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo del conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo.

Filiera organizzata: Aggregazione dei soggetti che operano lungo la filiera, i quali realizzano, tramite l'azione di un "soggetto capofila", un progetto organico costituito dall'insieme di interventi attivati attraverso la combinazione delle diverse misure del programma, del quale dovrà essere dimostrato il valore aggiunto e la ricaduta sui singoli partecipanti al progetto.

Partecipante diretto: soggetto giuridico che aderisce o ha aderito, sottoscrivendo il relativo "Accordo di Filiera" ed assumendone i relativi impegni, ad un progetto di "Filiera Organizzata" partecipando ad un bando pubblico, che ha attivato almeno una delle Misure/Sottomisure/Tipologia di Operazione del PSR 2014/2020 del Lazio previste nell'ambito applicativo della Misura 16.10 e che soddisfa i requisiti e le condizioni di ammissibilità di cui al successivo articolo 5

Partecipante indiretto: Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di filiera che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, senza che sia necessaria l'adesione a nessuna delle Misure/Sottomisure/Tipologie di Operazione del PSR 2014/2020 del Lazio la cui attuazione è combinata alla

Misura 16.10. I partecipanti indiretti hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo di filiera e possono partecipare a più progetti di filiera anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento. I partecipanti indiretti beneficiano del contributo per la cooperazione ma non delle priorità e dei relativi punteggi assegnati nell'ambito delle Misure 4.1 e 4.2.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

La presente Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione (d'ora in poi Misura) prevede il sostegno alla cooperazione al fine di potenziare e valorizzare le diverse filiere produttive operanti nel territorio.

I progetti di "Filiera Organizzata", coerentemente con la strategia del PSR 2014-2020 di promuovere l'organizzazione delle filiere agroalimentari, poggiano sulla capacità e volontà di aggregare più idee e/o progetti per il perseguimento di un fine comune tra le imprese della filiera.

Gli obiettivi del Progetto, realizzato dal Soggetto capofila individuato nell'Accordo di filiera, sono i seguenti:

- migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- superare gli ostacoli a livello di impresa individuale con lo strumento della filiera organizzata;
- favorire la realizzazione di interventi nella produzione primaria, nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

I progetti presentati nell'ambito della presente Misura possono avere anche valenza interregionale, fermo restando che saranno a carico del PSR Lazio solo le operazioni riconducibili al territorio regionale.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Il beneficiario della Misura è il "Soggetto Capofila" del partenariato che partecipa al progetto di "Filiera Organizzata" attivato nell'ambito della presente Misura.

Il Soggetto Capofila dovrà avere propria personalità giuridica e dovrà essere un soggetto giuridico associativo rappresentativo degli agricoltori o delle imprese di trasformazione e commercializzazione.

Sono beneficiari della Misura e possono partecipare al presente bando pubblico in qualità di "Soggetti Capofila":

- Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del reg. Ue 1308/2013;
- Cooperative;
- Consorzi e Consorzi di Consorzi;

Il “Soggetto Capofila” provvede:

- alla promozione dell’ “Accordo di Filiera”;
- al coordinamento, animazione e informazione territoriale finalizzata alla promozione dell’ “Accordo di Filiera Organizzata” e all’informazione ai potenziali partecipanti ed alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti;
- alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione dell’Accordo e del Progetto;
- al coordinamento generale delle attività e dei rapporti con l’Amministrazione Regionale, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti dell’Accordo;
- a tutti gli adempimenti necessari per una efficace realizzazione dell’Accordo e del Progetto di “Filiera Organizzata”.

Possono partecipare al presente bando pubblico, quali beneficiari della Misura, i “Soggetti Capofila” che hanno partecipato al precedente bando pubblico della presente Misura 16.10 (DD n. G0115/2017) anche nella condizione che il progetto già approvato ed ammesso al finanziamento non sia stato ancora completato. Qualora ricorra tale condizione il nuovo progetto di “Filiera Organizzata”, presentato ai sensi del presente bando pubblico, dovrà riguardare lo stesso settore/comparto produttivo ed essere coerente ed in linea con gli obiettivi perseguiti con il precedente progetto, soddisfacendo tutte le condizioni ed i requisiti previsti nel presente bando. In ogni caso, il “Soggetto Capofila” che attiva un nuovo progetto di “Filiera Organizzata”, dovrà sottoscrivere un nuovo “Accordo di Filiera” nel pieno rispetto delle condizioni, obblighi ed impegni stabiliti all’articolo 5 del presente bando.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE C 244 del 01.10.2004).

ARTICOLO 5

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

Il soggetto beneficiario che intende presentare domanda di sostegno è tenuto a promuovere la costituzione di una “Filiera Organizzata” attraverso:

- a. la realizzazione di una adeguata attività di *animazione ed informazione*;
- b. la sottoscrizione di un “Accordo di Filiera”;
- c. la presentazione di un “Progetto di Filiera Organizzata”.

- a. Sono ammessi al sostegno pubblico i progetti di “Filiera Organizzata” per i quali è stata svolta, da parte del Soggetto capofila, un’adeguata attività di animazione e informazione che consenta la massima diffusione e pubblicità delle opportunità legate alla partecipazione alla filiera.

Tale attività deve essere svolta antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno e deve riguardare i seguenti argomenti:

- il settore/i nel quale si svilupperà la filiera;
- l’idea progettuale relativa alla filiera, le modalità di adesione al progetto e di selezione dei partecipanti;
- le opportunità offerte dal presente bando;
- gli obblighi e gli impegni connessi alla partecipazione al progetto di “Filiera Organizzata”;
- l’obbligo dei partecipanti al progetto di filiera di sottoscrivere un “Accordo di Filiera”, assumendone i relativi impegni.

L’attività di *animazione ed informazione* si intende realizzata quando sono effettuate almeno:

- n. 1 riunione pubblica, della quale risulti e sia attestata la partecipazione, oltre al Soggetto Capofila, di un rappresentante della Regione Lazio ed almeno il 51% dei soggetti che hanno sottoscritto l’ “Accordo di Filiera” e per i quali risulta, quale partecipante diretto, l’adesione al progetto di “Filiera Organizzata”;
- n. 1 avviso sul sito Web del “Soggetto Capofila” e di almeno una “Organizzazione/Associazione Agricola riconosciuta”;
- n. 1 comunicato su quotidiani a livello regionale o riviste specializzate di settore.

- b. Tra i partecipanti diretti ed indiretti della “Filiera Organizzata” dovrà essere sottoscritto un “Accordo di Filiera” che dovrà contenere, almeno:

- l’indicazione degli *scopi e finalità*;
- l’individuazione del *Soggetto Capofila* ed il conferimento dell’incarico di elaborazione e presentazione del progetto di “Filiera Organizzata” e del coordinamento, organizzazione e monitoraggio della fase realizzativa dello stesso;
- i ruoli e le responsabilità delle parti, con la descrizione degli impegni e l’obbligo di ciascun partecipante a realizzare i singoli interventi e a rispettare gli obblighi sanciti nell’ Accordo di Filiera, compreso l’impegno da parte dei partecipanti diretti ad attivare gli interventi nella relativa Misura di pertinenza, a supporto della filiera e in coerenza con le finalità della stessa;
- l’elenco dei soggetti partecipanti diretti ed indiretti, con indicazione degli obblighi e degli impegni che ciascun componente assume con la sottoscrizione dell’Accordo ed in particolare dei vincoli che legano i sottoscrittori dell’Accordo in relazione agli obblighi di vendita /acquisto, prezzo e qualità dei prodotti;
- l’elenco delle operazioni/progetti che i partecipanti diretti al progetto di “Filiera Organizzata” hanno attivato nell’ambito delle Misure/Sottomisure/Tipologie di Operazione a supporto della filiera ed in coerenza con le finalità della stessa;
- la durata dell’accordo. L’ “Accordo di Filiera” dovrà avere una durata almeno pari al periodo che intercorre tra la data di notifica del provvedimento di concessione, adottato ai sensi della presente Misura a favore

del Soggetto Capofila del progetto di “Filiera Organizzata”, ed almeno i 2 (due) anni successivi alla completa realizzazione, individuata sulla base della data di presentazione della domanda di saldo finale, dell’investimento economicamente più rilevante (di maggiore importo) finanziato con le Misure 4.1 e 4.2 ai partecipanti diretti del progetto di “Filiera Organizzata” o, in alternativa, di almeno il 51% degli investimenti finanziati ai partecipanti diretti. In ogni caso la durata massima dell’accordo di filiera è pari a 42 mesi a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione adottato ai sensi della presente Misura 16.10 a favore al soggetto capofila del progetto di “*Filiera Organizzata*”;

- definizione di eventuali penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dai singoli partecipanti.

I produttori primari, che aderiscono quali partecipanti diretti al progetto di “Filiera Organizzata”, hanno l’obbligo di conferire al/ai soggetto/i che operano la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, essi stessi partecipanti diretti alla “Filiera Organizzata”, almeno la prevalenza, calcolata su base annuale, delle produzioni ottenute in azienda relativamente al settore/comparto produttivo oggetto dell’ “Accordo di Filiera”, per almeno l’intera durata prevista dall’Accordo stesso. Si ribadisce che, ai fini della individuazione dei partecipanti diretti che aderiscono all’ “Accordo di Filiera” quali imprese agricole che conferiscono la materia prima, possono essere presi in conto anche i partecipanti diretti, inclusi negli elenchi di cui alla DD n. G16528/2018 come da ultimo integrata con la DD n.G06813/2019, che hanno aderito a precedenti progetti di “Filiera Organizzata” e che hanno realizzato o stanno realizzando investimenti con il sostegno pubblico di cui alle Misure strutturali del PSR 2014/2020 del Lazio. Qualora ricorra tale condizione gli stessi dovranno comunque sottoscrivere il nuovo “Accordo di Filiera”, predisposto in attuazione del presente bando pubblico. Qualora per l’investimento finanziato non sia stata effettuata la rendicontazione finale dei lavori e presentata la relativa domanda di pagamento del saldo finale, è preclusa la partecipazione al nuovo bando pubblico della stessa Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione nell’ambito della quale è stato concesso il precedente finanziamento.

Nell’ “Accordo di Filiera” dovranno essere indicati, in coerenza con gli impegni di ciascun partecipante diretto, i quantitativi complessivi annuali oggetto di conferimento da parte dei produttori primari, calcolati sulla media delle produzioni ottenute negli anni precedenti dai partecipanti diretti, con indicazione della loro percentuale rispetto alla produzione totale e tenendo conto dell’obbligo relativo alla prevalenza (51%) delle produzioni conferite. Nel caso in cui l’investimento dell’impresa agricola che partecipa alla “Filiera Organizzata” riguardi la realizzazione di un nuovo impianto arboreo, le cui produzioni a regime saranno ottenute solo dopo la scadenza dell’Accordo di Filiera, il titolo di partecipante diretto e l’attribuzione delle relative priorità e preferenzialità previste nella Misura 4.1.1, può essere riconosciuto esclusivamente nel caso in cui l’impresa agricola che partecipa al progetto di “Filiera Organizzata” assuma gli obblighi di conferimento con produzioni ottenute da altri arboreti diversi da quelli per i quali ha richiesto il finanziamento nell’ambito attuativo della Misura 4.1. 1. Per questi ultimi dovrà essere comunque dimostrata una resa produttiva media complessiva superiore a quella presunta per il nuovo impianto arboreo oggetto della richiesta di finanziamento pubblico.

Inoltre, nella fase attuativa dell’ “Accordo di Filiera”, ricorre l’obbligo, per ogni annualità di riferimento e nel caso in cui non sussista un obbligo esplicito di conferimento/acquisizione di tutte le produzioni primarie ottenute in azienda, di predisporre e sottoscrivere un contratto di conferimento tra i partecipanti diretti conforme alle disposizioni vigenti in materia (art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 o disposizioni analoghe).

I soggetti che operano nell’ambito della trasformazione/commercializzazione che aderiscono quali partecipanti diretti al progetto di “Filiera Organizzata” hanno l’obbligo di acquisire la materia prima, utilizzandola nei propri impianti, proveniente dalle imprese agricole che hanno aderito quali partecipanti diretti alla “Filiera Organizzata” e sottoscritto il relativo “Accordo di Filiera” per almeno tutta la durata prevista dall’Accordo stesso. In analogia a quanto già stabilito per le imprese agricole, anche per i soggetti che operano la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere presi in conto anche i partecipanti

diretti inclusi negli elenchi di cui alle di cui alla DD n. G16528/2018 come da ultimo integrata con la DD n. G06813/2019, che hanno aderito a precedenti progetti di “Filiera Organizzata” e che hanno realizzato o stanno realizzando investimenti con il sostegno pubblico di cui alle Misure a investimento del PSR 2014/2020 del Lazio. Nel caso ricorra tale condizione, gli stessi dovranno comunque sottoscrivere il nuovo “Accordo di Filiera” predisposto in attuazione del presente bando pubblico. Qualora per l’investimento finanziato non sia stata effettuata la rendicontazione finale dei lavori e presentata la relativa domanda di pagamento del saldo finale, è preclusa la partecipazione al nuovo bando pubblico della stessa Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione nell’ambito della quale è stato concesso il precedente finanziamento.

Nell’accordo di filiera, dovranno essere indicati, su base annuale, i quantitativi minimi di materia prima provenienti dalle imprese agricole di produzione primaria che il partecipante diretto che opera nell’ambito della trasformazione/commercializzazione si impegna ad acquisire e trasformare. Il titolo di partecipante diretto e l’attribuzione delle relative priorità e preferenzialità previste nella Misura 4.2.1, può essere riconosciuto esclusivamente nel caso in cui in cui l’impresa che opera la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricolo che partecipa al progetto di “Filiera Organizzata” prevede la realizzazione di un investimento, attivato con la Misura 4.2.1, prevalentemente destinato alla lavorazione delle produzioni agricole conferite dai produttori primari partecipanti diretti della “Filiera Organizzata”. Inoltre, nella fase attuativa dell’ “Accordo di Filiera”, ricorre l’obbligo, per ogni annualità di riferimento e nel caso in cui non sussista un obbligo esplicito di conferimento/acquisizione di tutte le produzioni primarie ottenute in azienda, di predisporre e sottoscrivere un contratto di conferimento tra i partecipanti diretti conforme alle disposizioni vigenti in materia (art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 o disposizioni analoghe).

- c. Dovrà essere presentato un Progetto di “Filiera Organizzata” che descriva gli elementi progettuali e gli aspetti di seguito specificati e dimostri il possesso dei requisiti richiesti ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità:
- le criticità della filiera oggetto di intervento ed i relativi fabbisogni;
 - la *coerenza esterna* del Progetto con gli obiettivi e le finalità della Misura e la *coerenza interna* al Progetto tra le azioni e gli investimenti previsti nell’ambito dello stesso. Dovranno essere descritti tutti gli interventi previsti in attuazione del progetto di filiera organizzata e come questi possano rafforzare la stessa;
 - gli obiettivi, quantificati in termini economico/finanziari, con indicazione del miglioramento del rendimento economico e/o della qualità delle produzioni, che si intendono conseguire con il progetto proposto;
 - *l’elenco analitico dei partecipanti diretti ed indiretti*, con indicazione per ciascuno di essi, del CUA e, per i partecipanti diretti, del numero (codice univoco) della domanda di sostegno con i quali gli stessi hanno aderito alle altre Misure del PSR 2014/2020 del Lazio la cui azione è combinata con la presente Misura;
 - *gli interventi e gli investimenti* che i partecipanti diretti si impegnano a realizzare a supporto della filiera e in coerenza con le finalità della stessa, con indicazione delle relative Misure/Sottomisure/Tipologie di Operazione del PSR 2014/2020 del Lazio che si intende attivare, con la relativa descrizione delle tipologie di investimento previste, del cronoprogramma degli interventi e dei relativi importi;
 - l’individuazione e le relative modalità operative per l’attivazione ed il funzionamento di un *sistema di tracciabilità della materia prima* oggetto dell’ Accordo di Filiera;
 - il *quadro economico* (elenco delle spese previste) e relativo piano finanziario;
 - i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità attribuite in fase di autovalutazione nell’ambito dei criteri di selezione;
 - la sottoscrizione del “Soggetto Capofila”.

5.1 Misure attivabili nei progetti di “Filiera Organizzata”

La realizzazione della "Filiera Organizzata" può prevedere l'attivazione, attraverso la presentazione delle relative domande di sostegno, delle seguenti Misure/Sottomisure/Tipologie di Operazioni:

- Misura 4.1.1. “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”.
- Misura 4.2.1. “Investimenti nelle imprese agroalimentari”.
- Misura 3.2 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”.

Il progetto di “Filiera Organizzata” dovrà prevedere almeno l’adesione, quali partecipanti diretti, di soggetti che lungo la filiera agroalimentare operano nel settore della produzione primaria e nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti, i quali dovranno attivare almeno 2 (due) operazioni a valere sulla Misura 4.1.1 e 1 (una) sulla Misura 4.2.1, definite come Misure obbligatorie della "Filiera Organizzata", attraverso la presentazione (rilascio informatico) delle relative domande di sostegno in adesione ai bandi pubblici di riferimento.

Un progetto di “Filiera Organizzata” può essere ritenuto ammissibile ed autorizzato al finanziamento nel solo caso in cui almeno 1 (una) domanda di sostegno presentata da un partecipante diretto per l’adesione alla Misura 4.1.1 ed 1 (una) presentata da un partecipante diretto per l’adesione alla Misura 4.2.1 siano state istruite positivamente e ritenute ammissibili al contributo pubblico.

5.2. Partecipanti diretti e requisiti della “Filiera Organizzata”

Come già precisato nel precedente articolo 1 “Definizioni” il partecipante diretto è il soggetto giuridico che aderisce o ha aderito, sottoscrivendo il relativo “Accordo di Filiera” ed assumendone i relativi impegni, ad un progetto di “Filiera Organizzata” partecipando ad un bando pubblico che ha attivato almeno una delle Misure/Sottomisure/Tipologia di Operazione del PSR 2014/2020 previste nell’ambito applicativo della presente Misura 16.10.

Il partecipante diretto, inoltre, deve:

- a) realizzare investimenti che presentano una *diretta connessione con il settore/i produttivo/i sul quale è incardinato il progetto di “Filiera Organizzata”*;
- b) dimostrare che gli investimenti per i quali è richiesto o concesso il finanziamento pubblico nell’ambito delle Misure 4.1.1 e 4.2.1, siano coerenti e funzionali con gli obiettivi e le finalità perseguite dalla Misura (*coerenza esterna*) e con quelli del progetto di filiera (*coerenza interna*). La coerenza interna è soddisfatta se almeno la *parte prevalente dell’investimento programmato (51%)* dal partecipante diretto, calcolata in termini di costo dell’investimento rispetto al costo totale dell’operazione, sia riconducibile al settore produttivo del progetto di filiera e nella condizione che lo stesso investimento, nella sua quota prevalente, risulti coerente con le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla “Filiera Organizzata”;

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) comporta la mancata attribuzione al soggetto richiedente del titolo di “partecipante diretto” alla “Filiera Organizzata” e lo stesso non può beneficiare delle premialità previste nelle Misure 4.1 e 4.2 la cui attuazione è combinata alla presente. Lo stesso soggetto, qualora abbia sottoscritto gli impegni nell’ambito dell’Accordo di Filiera, può beneficiare del contributo pubblico previsto ai sensi della presente Misura in qualità di soggetto cooperante.

È consentita la presentazione di progetti multifiliera, ovvero su più filiere concentrate su un determinato territorio.

I partecipanti diretti che aderiscono alla “Filiera Organizzata”, per beneficiare del contributo pubblico per realizzare gli investimenti programmati ed inseriti nel progetto di filiera devono partecipare ai bandi pubblici ed alle selezioni previste per ciascuna Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione attivati in combinazione con la presente Misura laddove, in competizione con tutti gli altri progetti, potranno beneficiare di talune premialità e dei relativi punteggi come meglio specificate nei criteri di selezione dei bandi pubblici di riferimento. Rimane fermo che le singole operazioni potranno essere finanziate se in possesso dei requisiti di accesso e nel caso in cui soddisfano le condizioni di ammissibilità e, inoltre, qualora siano attribuite priorità tali da assegnare un punteggio che consenta la collocazione in una posizione utile della relativa graduatoria di ammissibilità. Gli stessi partecipanti diretti dovranno, qualora ammessi al finanziamento, realizzare gli investimenti nel pieno rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dalle singole Misure/Sottomisure/Tipologie di Operazione collegate alla “Filiera Organizzata” e dovranno rispondere, per ogni inadempienza, al sistema dei controlli e delle sanzioni definito per dette specifiche Misure.

La partecipazione alla filiera organizzata dovrà essere improntata al rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, libertà di accesso e pari opportunità.

5.3. Modalità per la realizzazione e la rendicontazione del progetto e per il riconoscimento delle spese sostenute

Il progetto di “Filiera Organizzata” si intende realizzato se:

- sono conseguiti gli obiettivi e le finalità previste nel Progetto di filiera;
- sono svolte le attività di animazione, monitoraggio e sorveglianza legate alle attività di cooperazione
- sono rispettati gli impegni assunti nell’Accordo di Filiera.

Il progetto di filiera può ritenersi concluso e le spese sostenute riconosciute al finanziamento, qualora sia verificato, in fase di rendicontazione finale, che siano stati realizzati dai partecipanti diretti almeno gli investimenti previsti in una domanda di sostegno ammessa al finanziamento della Misura 4.1.1 e di una domanda di sostegno ammessa al finanziamento della Misura 4.2.1.

Per i partecipanti diretti che hanno realizzato l’investimento previsto nel progetto di filiera usufruendo del contributo pubblico concesso ai sensi delle Misure 4.1.1 e 4.2.1, la condizione di cui al capoverso precedente si intende rispettata nel caso in cui sia verificata l’avvenuta presentazione della domanda di saldo finale, senza che sia stato necessariamente svolto il collaudo finale dei lavori. Per gli investimenti realizzati senza la concessione dell’aiuto pubblico il rispetto della condizione, ovvero l’avvenuta realizzazione fisica degli investimenti programmati, viene attestata in base alla presentazione di documentazione tecnica probatoria.

Un progetto di “Filiera Organizzata” è ritenuto funzionale ed eleggibile al finanziamento se almeno la metà più uno del numero dei partecipanti diretti ha rispettato gli impegni assunti nell’ambito dell’ “Accordo di Filiera”

ARTICOLO 6

Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto di filiera come di seguito dettagliato:

1. spese di animazione, pubblicità e promozione propedeutiche alla domanda di sostegno;
2. spese sostenute per la costituzione del partenariato, spese notarili e di registrazione;
3. costi per le tecnologie hardware e software, funzionali al progetto di filiera;
4. costi per attività di consulenza e assistenza tecnico specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione per la costituzione della filiera e per la redazione del progetto fino ad un massimo del 12% della spesa ammessa a contributo;
5. studi e ricerche funzionali alla redazione del progetto di filiera;
6. costi per la gestione, sviluppo e monitoraggio del progetto di filiera;
7. rimborsi spese (fino ad un massimo del 5% dell'aiuto totale) per trasferte del personale dipendente del Soggetto Capofila, purché debitamente giustificate e oggettivamente legate alle attività svolte.

Sono riconosciute spese sostenute per l'utilizzo dei mezzi di trasporto in regolare servizio di linea (treno, bus urbani ed extraurbani, metropolitane ecc.) e del mezzo proprio. In caso di viaggio con mezzi pubblici sono ammesse a rimborso le spese documentate relative al costo del biglietto in classe economy. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio è riconosciuta un'indennità chilometrica nella misura di 1/5 del costo della benzina, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute per i pedaggi autostradali.

Le spese ammissibili saranno quantificate anche nel rispetto dei limiti dei costi di riferimento calcolati nei prezziari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di costo non incluse nei prezziari regionali si procederà, nel rispetto di quanto stabilito al punto 6, art. 17, delle Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 147 del 05/04/2016, al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Il controllo dovrà verificare che le offerte siano rilasciate da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro antecedentemente la presentazione della domanda di aiuto e che siano comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato. Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata, ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico).

6.1 Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno all'autorità competente, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, quali prestazioni immateriali come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità e attività di informazione ed animazione, che possono essere riconosciute anche precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.

In analogia a quanto stabilito per le spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, le suddette spese non potranno essere ritenute ammissibili se sostenute anteriormente ai 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno.

ARTICOLO 7

Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno deve avvenire entro le **ore 23.59 del 15° (quindicesimo) giorno successivo al termine ultimo fissato per la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno relative ai bandi pubblici delle Misure/Sottomisure/Tipologie di Operazione 4.1.1, 4.2.1 e 3.2**, di cui al precedente articolo 5.1, la cui attuazione è collegata al presente bando. Nel caso la scadenza ricada in giorno festivo il termine è prorogato alle ore 23.59 del giorno immediatamente successivo.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita

procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo” .

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al successivo articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente e riportati nella domanda di sostegno rilasciata informaticamente, fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente a completamento delle valutazioni istruttorie.

La correzione e l'adeguamento degli errori palesi della domanda di sostegno può essere effettuata, su iniziativa del soggetto richiedente in qualsiasi momento ma non oltre il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Per la definizione degli errori palesi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 27 “Errori palesi” del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” allegato I alla DGR n. 147/16.

Nel caso in cui siano accertati e verificati malfunzionamenti del sistema informativo SIAN per il rilascio informatico delle domande di sostegno potranno essere definite, da parte dell'Autorità di Gestione (AdG) del Programma, specifiche disposizioni per la definizione di “liste perfezionamento”

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. Progetto di “Filiera Organizzata”, che dovrà riportare dati ed informazioni in ordine a tutti gli elementi di cui al precedente articolo 5. Il progetto deve essere sottoscritto da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dovrà inoltre, prima di essere allegato elettronicamente alla domanda di sostegno, essere convertito in formato PDF e firmato dal tecnico con apposita firma digitale.
- b. “Accordo di filiera” autenticato dal Notaio secondo quanto stabilito dall'art. 2703 del C.C., dovrà essere sottoscritto dai partecipanti alla filiera organizzata e dovrà prevedere l'impegno/delega a favore del "Soggetto Capofila" di conferimento dell'incarico di elaborazione e presentazione del progetto di filiera e del coordinamento e dell'organizzazione della fase realizzativa.

- c. Atto costitutivo e Statuto del Soggetto capofila;
- d. Documentazione a dimostrazione delle azioni svolte relativamente all'attività di animazione territoriale per l'informazione e la promozione del Progetto verso tutti i potenziali attori della filiera;
- e. Documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione;
- f. Dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per l'iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
- g. Dichiarazione di non essere impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE C 244 del 1.10.2004);
- h. Preventivi di spesa o altra documentazione per la verifica di congruità delle spese

In fase di configurazione degli applicativi informatici SIAN saranno definiti i documenti obbligatori da allegare alla domanda di sostegno la cui mancata presentazione non consente l'inoltro e la presentazione della domanda (rilascio informatico)

ARTICOLO 9

Agevolazioni previste

Il sostegno concesso è pari al 100% delle spese sostenute.

Il costo massimo ammissibile è di 100.000,00 € per progetto di filiera e comunque non superiore a 3.000,00 € per soggetto cooperante che ha aderito alla filiera, sia esso partecipante diretto o indiretto, ivi incluso il Soggetto Capofila. I partecipanti indiretti ed il Soggetto Capofila possono beneficiare del contributo dei 3.000,00 € nel solo caso in cui hanno sottoscritto l'accordo di filiera ed assunto impegni per il conferimento o l'acquisizione dei prodotti agricoli oggetto dell'accordo.

Il contributo pubblico per il riconoscimento delle spese sostenute, fermo restando la condizione di un contributo pubblico non superiore a 3.000,00 euro per partecipante diretto/indiretto, può essere corrisposto nel caso in cui sia verificata l'avvenuta conclusione del progetto di filiera, nel rispetto delle disposizioni recate dal precedente articolo 5.3.

ARTICOLO 10

Criteri di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di aiuto da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio (Procedura consultazione scritta del CdS avviata con nota n. 0362895 del 13/05/2019 e chiusa con nota dell'AdG n. 0411234 del 29/05/2019).

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione, concorreranno, unitamente alle altre domande presentate, a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base delle priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie sulle domande di sostegno, con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

MISURA 16.10.1 "PROGETTI DI FILIERA ORGANIZZATA"
CRITERI DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPO DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' RELATIVE ALLA QUALITA' PROGETTUALE	Grado di coerenza della "filiera organizzata"	16.10.1. Aa	Coerenza interna ed esterna del progetto della "filiera organizzata" . La priorità viene riconosciuta in base al livello di coerenza interna del progetto di filiera, valutata tenendo conto degli investimenti attivati dai partecipanti diretti nelle Misure 4.1 e 4.2 ed in particolare verificando le correlazioni che sussistono tra gli interventi proposti, il modo in cui si completano e intervengono a sostegno dell'integrazione lungo la filiera, nonché dell'equilibrio che sussiste tra gli investimenti rivolti alle aziende agricole e quelli alle imprese di trasformazione/commercializzazione. Inoltre sarà valutato il livello di coerenza esterna del progetto di filiera, ed in particolare come lo stesso intercetta i fabbisogni, gli obiettivi e le finalità poste delle priorità strategiche dello sviluppo rurale ed in particolare di quelle inerenti l'integrazione lungo la filiera (P3). Livello di coerenza ALTO	12	12	12
		16.10.1. Ab	Coerenza interna ed esterna del progetto della "filiera organizzata" . La priorità viene riconosciuta in base al livello di coerenza interna del progetto di filiera, valutata tenendo conto degli investimenti attivati dai partecipanti diretti nelle Misure 4.1 e 4.2 ed in particolare verificando le correlazioni che sussistono tra loro ed il modo in cui si completano e intervengono a sostegno dell'integrazione lungo la filiera, nonché dell'equilibrio che sussiste tra gli investimenti rivolti alle aziende agricole e quelli alle imprese di trasformazione/commercializzazione.. Inoltre sarà valutato il livello di coerenza esterna del progetto di filiera, ed in particolare come lo stesso intercetta i fabbisogni, gli obiettivi e le finalità poste delle priorità strategiche dello sviluppo rurale ed in particolare di quelle inerenti l'integrazione lungo la filiera (P3). - Livello di coerenza MEDIO	8		
		16.10.1. Ac	Coerenza interna ed esterna del progetto della "filiera organizzata" . La priorità viene riconosciuta in base al livello di coerenza interna del progetto di filiera valutata tenendo conto degli investimenti attivati dai partecipanti diretti nelle Misure 4.1 e 4.2 ed in particolare verificando le correlazioni che sussistono tra loro ed il modo in cui si completano e intervengono a sostegno dell'integrazione lungo la filiera, nonché il livello di coerenza esterna del progetto di filiera, ed in particolare come lo stesso intercetta i fabbisogni, gli obiettivi e le finalità poste delle priorità strategiche dello sviluppo rurale ed in particolare di quelle inerenti l'integrazione lungo la filiera (P3) - Livello di coerenza BASSO	4		
		16.10.1. Ad	Coerenza interna ed esterna del progetto della "filiera organizzata" . La priorità non viene riconosciuta quando la valutazione del livello di coerenza interna ed esterna del progetto di filiera non risponde ai requisiti ed ai parametri di cui ai precedenti criteri 16.10.1.Aa, 16.10.1.Ab, 16.10.1.Ac. Livello di coerenza SCARSO	0		
PRIORITA' SETTORIALI	Priorità settoriali per i comparti produttivi	16.10.1. Ca	Priorità settoriali per i seguenti comparti produttivi: ZOOTECNICO (BOVINI, BUFALINO, OVI-CAPRINI) .	12	12	12
		16.10.1. Cb	Priorità settoriali per i seguenti comparti produttivi: OLIVICOLO E VITIVINICOLO	10		
		16.10.1. Cc	Priorità settoriali per i seguenti comparti produttivi: ORTOFRUTTA	6		
PRIORITA' RELATIVE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Livello di innovazione	16.10.1. D	Innovazione e di processo e di prodotto . La priorità è attribuita se almeno il 40% del numero degli investimenti programmati dai partecipanti diretti della "filiera organizzata" che attivano la Misura 4.1.1., realizzano investimenti innovativi direttamente connessi alle innovazioni incluse nell' "Elenco (catalogo) regionale"	7	7	14
		16.10.1. E	Partecipazione ai partenariati per la costituzione dei Gruppi Operativi del PEI . La priorità è attribuita alle "filiere organizzate" alle quali hanno aderito, quali partecipanti diretti, un numero almeno pari al 15% del totale complessivo delle imprese agricole e delle imprese che operano nel campo della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, che hanno partecipato ad un partenariato per attivare un Gruppo Operativo del PEI, per il quale è stata presentata domanda di sostegno nell'ambito attuativo della Misura 16.1 che, alla data della presentazione della domanda di sostegno della Misura 16.10, risulta istruita positivamente e ritenuta ammissibile	7	7	

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPO DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' RELATIVE AI CONFERIMENTI DELLA MATERIA PRIMA	Conferimento della materia prima	16.10.1. G	Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare a distanza di 70 Km. La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo che viene trasformato/commercializzato dalle imprese che hanno aderito alla filiera organizzata come partecipanti diretti alla Misura 4.2, viene conferito da produttori agricoli di base il cui centro aziendale ricade entro la distanza di 70 Km dall'impianto di trasformazione. La prevalenza del prodotto agricolo (51%) viene calcolata sulla base dei quantitativi indicati nell'accordo di filiera.	12	12	20
		16.10.1.Hb	Quantità di materia prima conferita. La priorità è attribuita se la percentuale di materia prima di base conferita dai produttori primari alle imprese di trasformazione/commercializzazione che aderiscono alla filiera, quali partecipanti diretti che hanno attivato la Misura 4.2.1, è per una quota compresa tra il 75% e il 90% , dimostrata con contratti di conferimento oppure conferita da soci con vincolo di conferimento. La percentuale è calcolata sulla base dei quantitativi dichiarati nell'accordo di filiera	5	8	
		16.10.1.Hc	Quantità di materia prima conferita. La priorità è attribuita se la percentuale di materia prima di base conferita dai produttori primari alle imprese di trasformazione/commercializzazione che aderiscono alla filiera, quali partecipanti diretti che hanno attivato la Misura 4.2.1, è per una quota maggiore del 90% , dimostrata con contratti di conferimento oppure conferita da soci con vincolo di conferimento. La percentuale è calcolata sulla base dei quantitativi dichiarati nell'accordo di filiera.	8		
PRIORITA' TERRITORIALI	Localizzazione territoriale degli investimenti realizzati della filiera in aree rurali	16.10.1.La	Localizzazione degli interventi. La priorità è attribuita se la prevalenza degli investimenti (51%), riferiti al costo totale degli investimenti programmati dai partecipanti diretti alla filiera nell'ambito delle Misure 4.1 e 4.2, è ubicato in zone montane o in zone D , secondo la classificazione dello sviluppo rurale	8	8	8
		16.10.1.Lb	Localizzazione degli interventi. La priorità è attribuita se la prevalenza degli investimenti (51%) riferiti al costo totale degli investimenti programmati dai partecipanti diretti alla filiera nell'ambito delle Misure 4.1 e 4.2, è ubicato in zone C , secondo la classificazione dello sviluppo rurale	5		
		16.10.1.Lc	Localizzazione degli interventi. La priorità è attribuita se la prevalenza degli investimenti (51%) riferiti al costo totale degli investimenti programmati dai partecipanti diretti alla filiera nell'ambito delle Misure 4.1 e 4.2, è ubicato in zone B , secondo la classificazione dello sviluppo rurale	2		
PRIORITA' PER LA QUALITA' DEL PARTENARIATO	Rappresentatività della filiera organizzata: Numero dei soggetti che aderiscono alla filiera organizzata	16.10.1. Ma	Numero di imprese di trasformazione/commercializzazione che aderiscono alla "filiera organizzata" quali partecipanti diretti per investimenti da realizzarsi nell'ambito attuativo della misura 4.2 - La priorità è riconosciuta se aderiscono almeno 4 imprese con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di almeno 200.000 euro. livello ALTO	6	6	16
		16.10.1. Mb	Numero di imprese di trasformazione/commercializzazione che aderiscono alla "filiera organizzata" quali partecipanti diretti per investimenti da realizzarsi nell'ambito attuativo della misura 4.2 - La priorità è riconosciuta se aderiscono almeno 3 imprese con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di almeno 200.000 euro. livello MEDIO	4		
		16.10.1. Mc	Numero di imprese di trasformazione/commercializzazione che aderiscono alla "filiera organizzata" quali partecipanti diretti per investimenti da realizzarsi nell'ambito attuativo della misura 4.2 - La priorità è riconosciuta se aderiscono almeno 2 imprese con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di almeno 200.000 euro. livello BASSO	2		
		16.10.1.Na	Numero di imprese agricole che partecipano alla "filiera organizzata", quali partecipanti diretti per investimenti da realizzarsi nell'ambito attuativo della misura 4.1. La priorità è riconosciuta se aderiscono almeno 7 imprese agricole con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di almeno 150.000 euro. livello ALTO	10		
		16.10.1.Nb	Numero di imprese agricole che partecipano alla "filiera organizzata" quali partecipanti diretti per investimenti da realizzarsi nell'ambito attuativo della Misura 4.1. La priorità è riconosciuta se aderiscono almeno 5 imprese agricole con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di almeno 150.000 euro. livello MEDIO (*)	7		
		16.10.1.Nc	Numero di imprese agricole che partecipano alla "filiera organizzata" quali partecipanti diretti per investimenti da realizzarsi nell'ambito attuativo della misura 4.1 La priorità è riconosciuta se aderiscono almeno 3 imprese agricole con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di almeno 150.000 euro. livello BASSO	4		
	Qualità del partenariato. Forme di aggregazione	16.10.1. O	Organizzazione di produttori. La priorità è attribuita se il soggetto capofila della filiera organizzata è una OP riconosciuta ai sensi dell'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013.	10	10	10
	Presenza di beneficiari con produzione e lavorazione di prodotti inseriti in Sistemi di Qualità riconosciuti	16.10.1. P	Presenza di beneficiari che rientrano in produzioni di qualità. La priorità è attribuita se almeno il 51% del numero di imprese agricole che aderiscono alla filiera organizzata in qualità di partecipanti diretti, hanno assoggettato la parte prevalente della propria SAU aziendale ad un Sistema di Qualità riconosciuta	6	6	6
	Investimenti collettivi	16.10.1. Q	Investimenti collettivi nelle "filieri organizzate". La priorità è riconosciuta nel caso in cui nel progetto della filiera organizzata sia prevista la realizzazione di almeno un "investimento collettivo" da realizzarsi nell'ambito della sottomisura 4.1.	2	2	2
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE					100	100

Le domande di sostegno devono raggiungere un **PUNTEGGIO MINIMO** di almeno **30 punti**, da ottenere sommando almeno n. **3 (tre) criteri di selezione**, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno

Per i *casi di ex-aequo* (parità di punteggio) è attribuita priorità alle "Filiera organizzate" che presentano il più alto numero di partecipanti diretti ed in caso di ulteriori casi di ex-quo è attribuita priorità alle "Filiera Organizzate" in funzione della data/ora di presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno con preferenza per quelle presentate in data più remota

E' stabilita una **riserva finanziaria pari al 10%** dello stanziamento complessivo del presente bando pubblico di cui al successivo articolo 11 per i progetti di "Filiera Organizzata" attivati nelle zone colpite dal sisma ed in particolare nei 15 comuni delimitati dall'allegato alla L.229/2016 e successive mm. e ii. (comuni del cratere). Possono beneficiare della riserva finanziaria i progetti di filiera organizzata per i quali, la parte prevalente (51%) dell'importo complessivo degli investimenti realizzati o da realizzare dai partecipanti diretti a valere sulle misure collegate al presente bando pubblico, è riconducibile ad uno o più dei 15 comuni colpiti dal sisma.

I 15 comuni ricadenti nel cratere del sisma sono:

- allegato al decreto legge n.189/2016: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta;
- allegato al decreto legge n.205/2016: Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri.

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute dal Soggetto Capofila o dal progetto di "Filiera Organizzata" al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per azioni, attività o investimenti previsti nell'ambito realizzativo della "Filiera Organizzata", gli stessi dovranno essere descritti nel progetto e nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno. Per taluni requisiti e condizioni, laddove esplicitato, vi è l'obbligo di mantenerne il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del contributo. Il venir meno del possesso e le inadempienze che ne conseguono comportano l'applicazione del sistema dei controlli e delle sanzioni.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio di selezione, le modalità e le condizioni per la valutazione delle priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi:

- **Criterio 16.10.1.Aa** *"Coerenza interna ed esterna del progetto della "Filiera Organizzata" - LIVELLO DI COERENZA ALTO.* La priorità è attribuita ai progetti di "Filiera Organizzata" che presentano un ALTO LIVELLO di COERENZA INTERNA ED ESTERNA. La valutazione della coerenza è svolta sulla base dei dati analitici e delle informazioni inerenti il progetto e fornite in fase di autovalutazione da parte del Soggetto Capofila proponente. La valutazione *dell'equilibrio tra le misure* è verificato in funzione del rapporto percentuale che sussiste tra il costo totale degli investimenti programmato dai partecipanti diretti nelle due Misure 4.1 e 4.2, che dovrà essere, per la valutazione di ALTO LIVELLO, almeno pari al 50% per gli investimenti nella Misura 4.1 e di almeno il 30% di quelli nella Misura 4.2. Per l'attribuzione delle priorità relative alla valutazione di ALTO LIVELLO, inoltre, il progetto di "Filiera Organizzata" *deve prevedere investimenti complessivi dei partecipanti diretti per almeno 2 milioni di euro ed interessare almeno 15 partecipanti diretti*
- **Criterio 16.10.1.Ab** *"Coerenza interna ed esterna del progetto della "Filiera Organizzata" - LIVELLO DI COERENZA MEDIO.* La priorità è attribuita ai progetti di "Filiera Organizzata" che presentano un MEDIO LIVELLO di COERENZA INTERNA ED ESTERNA. La valutazione della coerenza è sulla base dei dati analitici e delle informazioni inerenti il progetto e fornite in fase di autovalutazione da parte del Soggetto Capofila proponente. La valutazione *dell'equilibrio tra le misure* sarà verificato in funzione del rapporto percentuale che sussiste tra il costo totale degli investimenti programmato dai partecipanti diretti nelle due Misure 4.1 e 4.2, che dovrà essere, per la valutazione di MEDIO LIVELLO, almeno pari al 20% per gli investimenti realizzati nella Misura 4.2.

Per l'attribuzione delle priorità relative alla valutazione di MEDIO LIVELLO inoltre, il progetto di "Filiera Organizzata" deve *prevedere investimenti complessivi dei partecipanti diretti per almeno 1,5 milioni di euro ed interessare almeno 10 partecipanti diretti*

- **Criterio 16.10.1.Ac** *"Coerenza interna ed esterna del progetto della "Filiera Organizzata"- LIVELLO DI COERENZA BASSO.* La priorità è attribuita ai progetti di "Filiera Organizzata" che presentano un BASSO LIVELLO di COERENZA INTERNA ED ESTERNA. La valutazione della coerenza è svolta sulla base dei dati analitici e delle informazioni inerenti il progetto e fornite in fase di autovalutazione da parte del Soggetto Capofila proponente. Per l'attribuzione delle priorità relative alla valutazione di BASSO LIVELLO il progetto di "Filiera Organizzata" deve comunque prevedere investimenti complessivi dei partecipanti diretti per almeno 1 milioni di euro e interessare almeno 8 partecipanti diretti
- **Criterio 16.10.1.Ad** *"Coerenza interna ed esterna del progetto della "Filiera organizzata" - LIVELLO DI COERENZA SCARSO.* Non vengono riconosciute priorità ed attribuito alcun punteggio quando il progetto di filiera presenta uno SCARSO LIVELLO di COERENZA INTERNA ED ESTERNA. La valutazione della coerenza è svolta sulla base dei dati analitici e delle informazioni inerenti il progetto e fornite in fase di autovalutazione da parte del Soggetto Capofila proponente. Non vengono riconosciute priorità per il presente criterio di selezione se per il progetto non ricorrono le condizioni per l'assegnazione dei punteggi relativi ai precedenti criteri 16.10.1.Aa,16.10.1.Ab ,16.10.1.Ac .

Criterio 16.10.1.Ca *"Priorità settoriali per i seguenti comparti produttivi: ZOOTECNICO (BOVINI, BUFALINO, OVI-CAPRINI)".* La priorità è attribuita ai progetti di "Filiera Organizzata" attivati nei seguenti comparti produttivi: ZOOTECNICO (BOVINI, BUFALINO, OVI-CAPRINI). Nel caso di progetti multifiliera la priorità è attribuita ai progetti di "Filiera Organizzata" che prevedono la prevalenza economica (51%) nei suddetti comparti produttivi, calcolata sulla base del costo totale degli investimenti programmati dai partecipanti diretti nelle misure 4.1 e 4.2 , rispetto al costo totale degli investimenti complessivamente programmati dai partecipanti diretti nelle stesse Misure.

- **Criterio 16.10.1. Cb** *"Priorità settoriali per i seguenti comparti produttivi: OLIVICOLO E VITIVINICOLO".* La priorità è attribuita a progetti di "Filiera Organizzata" attivati nei seguenti comparti produttivi: OLIVICOLO E VITIVINICOLO. Nel caso di progetti multifiliera la priorità è attribuita ai progetti di "Filiera Organizzata" che prevedono la prevalenza economica (51%) nei suddetti comparti produttivi, calcolata sulla base del costo totale degli investimenti programmati dai partecipanti diretti nelle misure 4.1 e 4.2 , rispetto al costo totale degli investimenti complessivamente programmati dai partecipanti diretti nelle stesse Misure
- **Criterio 16.10.1. Cc** *"Priorità settoriali per i seguenti comparti produttivi: ORTOFRUTTA".* La priorità è attribuita a progetti di "filiera organizzata" attivati nei seguenti comparti produttivi: ORTOFRUTTICOLO. Nel caso di progetti multifiliera la priorità è attribuita ai progetti di "filiera organizzata" che prevedono la prevalenza economica (51%) nei suddetti comparti produttivi, calcolata sulla base del costo totale degli investimenti programmati dai partecipanti diretti nelle misure 4.1 e 4.2 , rispetto al costo totale degli investimenti complessivamente programmati dai partecipanti diretti nelle stesse Misure
- **Criterio 16.10.1.D** *"Innovazione di processo e di prodotto".* La priorità è attribuita se almeno il **40% del numero degli investimenti programmati** dai partecipanti diretti che hanno aderito al progetto di "Filiera Organizzata" attivando la Misura 4.1.1, realizzano investimenti innovativi direttamente connessi alle innovazioni incluse nell' "Elenco (catalogo) regionale " delle innovazioni". Per il riconoscimento della priorità si tiene conto dei partecipanti diretti ai quali nell'ambito attuativo della Misura 4.1.1, può essere assegnato, per tale requisito, il punteggio relativo allo specifico criterio di selezione
- **Criterio 16.10.1.E** *"Partecipazione ai partenariati per la costituzione dei Gruppi Operativi del PEI".* La priorità è attribuita ai progetti di "Filiera organizzata" ai quali hanno aderito come partecipanti diretti, un numero almeno pari al **15% del totale complessivo delle imprese agricole o e delle imprese che operano nel campo della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli**, che hanno partecipato ad un partenariato per attivare un Gruppo Operativi del PEI, per il quale è stata presentata domanda di sostegno nell'ambito attuativo

della Misura 16.1 del PSR 2014/2020 del Lazio che, alla data della presentazione della domanda di sostegno della Misura 16.10, risulta istruita positivamente e ritenuta ammissibile.

- **Criterio 16.10.1.G** *“Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare a distanza di 70 Km”*- La priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo che viene trasformato/commercializzato dalle imprese che hanno aderito alla *“Filiera Organizzata”* come partecipanti diretti alla Misura 4.2, proviene da produttori agricoli di base il cui centro aziendale ricade entro la distanza di *70 Km dall'impianto di trasformazione*. La prevalenza del prodotto agricolo (51%) viene calcolata sulla base dei quantitativi riportati nell'Accordo di Filiera. Per il riconoscimento della priorità si tiene conto dei partecipanti diretti ai quali nell'ambito attuativo della Misura 4.2, può essere assegnato, per tale requisito, il punteggio relativo allo specifico criterio di selezione
- **Criterio 16.10.1.Hb** *“Quantità di materia prima conferita”*. La priorità è attribuita ai progetti di *“Filiera Organizzata”* quando la percentuale di materia prima di base conferita dai produttori primari alle imprese di trasformazione/commercializzazione che aderiscono alla filiera, quali partecipanti diretti che hanno attivato la Misura 4.2.1, è, per una quota compresa tra il 75% e il 90% dimostrata con contratti di conferimento oppure conferita da soci con vincolo di conferimento. La percentuale è calcolata sulla base dei quantitativi dichiarati nell'Accordo di Filiera. La condizione deve essere dimostrata per almeno due annualità. Per la verifica del requisito si prendono in conto i contratti di conferimento presentati dal partecipante diretto alla Misura 4.2.1 o, di eventuali contratti di conferimento stipulati nell'ambito specifico dell'Accordo di Filiera.
- **Criterio 16.10.1.Hc** *“Quantità di materia prima conferita”*. La priorità è attribuita ai progetti di *“Filiera Organizzata”* quando la percentuale di materia prima di base conferita dai produttori primari alle imprese di trasformazione/commercializzazione che aderiscono alla filiera, quali partecipanti diretti che hanno attivato la Misura 4.2.1, è, per una quota *maggiore del 90%*, dimostrata con contratti di conferimento oppure conferita da soci con vincolo di conferimento. La percentuale è calcolata sulla base dei quantitativi dichiarati nell'accordo di filiera. La condizione deve essere dimostrata per almeno due annualità. Per la verifica del requisito si prendono in conto i contratti di conferimento presentati dal partecipante diretto alla Misura 4.2 o, di eventuali contratti di conferimento stipulati nell'ambito specifico dell'Accordo di Filiera.
- **Criterio 16.10.1.La** *“Localizzazione degli interventi” – ZONE MONTANE E ZONE D*. La priorità è attribuita al progetto di *“Filiera Organizzata”* se la prevalenza degli investimenti (51%), riferiti al costo totale degli investimenti programmati dai partecipanti diretti alla filiera nell'ambito delle Misure 4.1 e 4.2, è ubicato in *zone montane o in zone D*. Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3, mentre per le aree D si fa riferimento alla classificazione dello sviluppo rurale. Nel caso di investimenti mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si prendono a riferimento, ai fini della loro localizzazione, le unità immobiliare dove gli stessi sono allocati.
- **Criterio 16.10.1.Lb** *“Localizzazione degli interventi” – ZONE C*. La priorità è attribuita al progetto di *“Filiera Organizzata”* se la prevalenza degli investimenti (51%), riferiti al costo totale degli investimenti programmati dai partecipanti diretti alla filiera nell'ambito delle Misure 4.1 e 4.2, è ubicato in *zone C*, secondo la classificazione dello sviluppo rurale. Nel caso di investimenti mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si prendono a riferimento, ai fini della loro localizzazione, le unità immobiliare dove gli stessi sono allocati
- **Criterio 16.10.1.Lc** *“Localizzazione degli interventi” – ZONE B*. La priorità è attribuita al progetto di *“Filiera Organizzata”* se la prevalenza degli investimenti (51%), riferiti al costo totale degli investimenti programmati dai partecipanti diretti alla filiera nell'ambito delle Misure 4.1 e 4.2, è ubicato in *zone B*, secondo la classificazione dello sviluppo rurale. Nel caso di investimenti mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si prendono a riferimento, ai fini della loro localizzazione, le unità immobiliare dove gli stessi sono allocati
- **Criterio 16.10.1.Ma** *“Numero di imprese di trasformazione/commercializzazione”- LIVELLO ALTO*. La priorità è riconosciuta (*livello ALTO*) nel caso in cui al progetto di *“Filiera Organizzata”* aderiscono, quali partecipanti diretti, almeno 4 (*quattro*) imprese di trasformazione/commercializzazione per realizzare, nell'ambito attuativo della Misura 4.2.1, interventi con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di *almeno 200.000,00 euro*.

- **Criterio 16.10.1.Mb** “Numero di imprese di trasformazione/commercializzazione”- **LIVELLO MEDIO**. La priorità è riconosciuta (livello MEDIO) nel caso in cui al progetto di "Filiera Organizzata" aderiscono , quali partecipanti diretti, almeno 3 (tre) imprese di trasformazione/commercializzazione per realizzare, nell'ambito attuativo della Misura 4.2.1, interventi con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di *almeno 200.000,00 euro*.
- **Criterio 16.10.1.Mc** “Numero di imprese di trasformazione/commercializzazione”- **LIVELLO BASSO**. Numero di imprese di trasformazione/commercializzazione che aderiscono alla "filiera organizzata" quali partecipanti diretti per investimenti da realizzarsi nell'ambito attuativo della misura 4.2 - La priorità è riconosciuta se aderiscono almeno 2 (due) imprese di trasformazione/commercializzazione con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di *almeno 200.000 euro*.
- **Criterio 16.10.1.Na** “Numero di imprese agricole” – **LIVELLO ALTO**. La priorità è riconosciuta (livello ALTO) nel caso in cui al progetto di "Filiera Organizzata" aderiscono , quali partecipanti diretti, almeno 7 (sette) imprese agricole per realizzare, nell'ambito attuativo della Misura 4.1.1, interventi con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di *almeno 150.000,00 euro*.

Criterio 16.10.1.Nb “Numero di imprese agricole” – **LIVELLO MEDIO**. La priorità è riconosciuta (livello MEDIO) nel caso in cui al progetto di "Filiera Organizzata" aderiscono , quali partecipanti diretti, almeno 5 (cinque) imprese agricole per realizzare, nell'ambito attuativo della Misura 4.1.1, interventi con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di *almeno 150.000,00 euro*.
- **Criterio 16.10.1.Nc** “Numero di imprese agricole” – **LIVELLO BASSO**. La priorità è riconosciuta (livello BASSO) nel caso in cui al progetto di "Filiera Organizzata" aderiscono , quali partecipanti diretti, almeno 3 (tre) imprese agricole per realizzare, nell'ambito attuativo della Misura 4.1.1, interventi con un investimento complessivo per ciascun partecipante diretto di *almeno 150.000,00 euro*
- **Criterio 16.10.1.O** “Organizzazione di Produttori (OP)”. La priorità è attribuita se il Soggetto Capofila della filiera organizzata è una OP riconosciuta ai sensi dell’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013. Il requisito va mantenuto per l'intero periodo di durata dell'Accordo di Filiera
- **Criterio 16.10.1.P** “Presenza di beneficiari che rientrano in produzioni di qualità”. La priorità è attribuita con il criterio della prevalenza (51%) riferito al numero degli agricoltori, quali partecipanti diretti o indiretti al progetto di "Filiera Organizzata", con la parte prevalente della propria SAU aziendale assoggettata ad un Sistema di Qualità riconosciuta. Per i sistemi di qualità riconosciuti si rinvia agli elenchi riportati alla scheda della Misura 3 del PSR 2014/2020 del Lazio riconosciuta (art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013). Il requisito va mantenuto per l'intero periodo di durata dell'accordo di filiera
- **Criterio 16.10.1.Q** “Investimenti collettivi nelle "Filieri Organizzate". La priorità è riconosciuta nel caso in cui nel progetto di “Filiera Organizzata” sia prevista, da parte di un partecipante diretto che aderisce alla Misura 4.1, la realizzazione di almeno un "investimento collettivo" attivato nell'ambito attuativo della Misura 4.1.1

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando e modalità di formazione della graduatoria

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente **Euro 1.050.000,00**.

L’Amministrazione, potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di progetti di “Filiera Organizzata” presentati in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario della Misura o del Programma come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria

nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie o nell'ambito degli Aiuti di Stato aggiuntivi.

I progetti di "Filiera Organizzata" presentati in adesione al presente bando pubblico, istruiti con esito positivo e ritenuti ammissibili al finanziamento concorreranno a formare, come già specificato nel precedente articolo 10, una *unica graduatoria regionale*, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie svolte sulle domande di sostegno in applicazione delle disposizioni recate nel precedente articolo 10 "Criteri di selezione".

Di contro, qualora gli stanziamenti disponibili per l'attuazione del bando pubblico garantiscano il finanziamento di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, si procede all'autorizzazione al finanziamento senza che sia necessario il ricorso alla formulazione della graduatoria, fermo restando che ogni domanda deve essere comunque valutata in base alle priorità previste per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

Come già richiamato nel paragrafo precedente è prevista una *riserva finanziaria* per le operazioni (progetti) realizzati nelle zone colpite dal sisma (Comuni del cratere). Detta riserva dovrà garantire che lo stanziamento assegnato per l'attuazione del presente bando pubblico, ivi inclusi eventuali stanziamenti aggiuntivi, deve essere destinato per almeno il 10% a progetti di "Filiera Organizzata" per i quali, la parte prevalente (51%) dell'importo complessivo degli investimenti realizzati o da realizzare dai partecipanti diretti a valere sulle misure collegate al presente bando pubblico, è riconducibile ad uno o più dei 15 comuni colpiti dal sisma.

Ciò comporta che, completate le istruttorie sulle domande di sostegno e definita la graduatoria regionale di ammissibilità, dovrà essere verificato che l'importo complessivo della *spesa pubblica* delle domande di sostegno che soddisfano i requisiti per beneficiare della riserva finanziaria, collocate in posizione utile, ammonti ad almeno il 10% dello stanziamento complessivamente assegnato. Se la soglia del 10% non è raggiunta si dovrà scorrere nella graduatoria con le sole domande che soddisfano i requisiti per beneficiare della riserva finanziaria fino al raggiungimento della soglia definita e, nel contempo, dovranno essere retrocesse, e pertanto escluse dal finanziamento, le domande ricadenti in aree diverse collocate nelle ultime posizioni.

La graduatoria unica regionale predisposta in attuazione del presente bando pubblico, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare i progetti di "Filiera Organizzata" ritenuti "ammissibili e ammessi al finanziamento", ovvero quelli collocati in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura degli stanziamenti disponibili. Lo stesso atto dirigenziale, approva anche gli elenchi dei progetti di "Filiera Organizzata" ritenuti "*ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi*". Con atto dirigenziale sarà inoltre approvato per ciascun progetto di "Filiera Organizzata" *l'elenco dei partecipanti diretti*, di cui si terrà conto anche per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi previsti nelle Misure/Sottomisure/Tipologie di Operazione la cui applicazione è combinata con la presente Misura 16.10. I progetti di "Filiera Organizzata" ritenuti "*non ammissibili*", saranno approvati con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria unica regionale di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno relativa al progetto di "Filiera Organizzata" e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza *totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso* con la conseguente restituzione *delle somme indebitamente percepite* maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco secondo le modalità e le percentuali previste agli artt. 48 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilascio informatico) con indicazione dell'Area della Direzione Regionale competente per l'istruttoria amministrativa. L'elenco potrà essere integrato con le domande di sostegno con rilascio informatico avvenuto in data successiva alla scadenza prevista, per motivazioni indipendenti dalla volontà del soggetto richiedente, che saranno inserite in specifiche "liste di perfezionamento".

Per ciascuna domanda di sostegno è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e successive mm. e ii., un responsabile del procedimento, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione incompleta, l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato, tramite PEC, le integrazioni necessarie, specificando il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, per una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella Misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione.
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi del Soggetto Capofila e del rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma;

Saranno ritenute non ammissibili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;

- presentate e “rilasciate informaticamente” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione ai sensi di cui è richiesto il sostegno;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 5 del presente bando pubblico;
- che prevedono spese ritenute non ammissibili;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l’Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della PEC, il richiedente può presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione dell’ufficio regionale interrompe i termini per la conclusione del procedimento che decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nel provvedimento finale di non ammissibilità.

Nell’ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione è attivato un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità la competente Area della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la *graduatoria unica regionale*, con indicazione degli elenchi dei progetti:

- “*ammissibili e ammessi a finanziamento*”, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati;
- “*ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse*”
- “*non ammissibili*”.

Gli elenchi suddetti sono approvati con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca che sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Avverso al provvedimento definitivo, ovvero alla determinazione dirigenziale per l’approvazione della graduatoria finale e degli elenchi dei ammissibili/non ammissibili, è ammesso ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla sua notifica, laddove prevista.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, competente Area della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, per ognuna delle domande di sostegno (progetti di “Filiera Organizzata”) finanziate, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

Il provvedimento di concessione del contributo contiene i seguenti elementi minimi:

- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
- i riferimenti dei vari atti procedurali;
- i dati finanziari relativi al progetto di “Filiera Organizzata” ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili;
- le modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di acconti o saldo finale;
- le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio, ivi incluso l’eventuale obbligo, anche per le fasi successive all’ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto degli obblighi/impegni;
- gli eventuali obblighi/impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- la tempistica di realizzazione e il termine entro il quale il progetto deve essere concluso;
- gli obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- gli obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- eventuali prescrizioni istruttorie a seguito delle valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, redatto secondo lo schema definito dall’Autorità di gestione, e notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all’ADA competente tramite PEC non oltre il **quindicesimo (15°)** giorno dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe

Il progetto deve essere completato entro il termine indicato nel provvedimento di concessione, e comunque entro un periodo massimo di 42 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, comprensivo di eventuali proroghe.

Per completamento degli interventi deve intendersi la conclusione delle attività di cooperazione previste dal progetto di “Filiera Organizzata” finanziato. La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Il completamento del progetto di “filiera organizzata” è attestato dalla dichiarazione resa dal Soggetto Capofila di conclusione delle attività di cooperazione. Dalla data di inoltro della stessa decorrono i due mesi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

Le proroghe del termine stabilito per l’esecuzione delle attività possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovranno essere comunicate all’ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal Soggetto Capofila beneficiario dell’aiuto e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità a completare le attività per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che il progetto possa essere comunque ultimato nel periodo di proroga concedibile.

L’ufficio istruttore, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento del progetto; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a 365 giorni.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei casi individuati dall’art. 33 dell’allegato 1 alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’Ufficio istruttore competente entro quindici giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 dell'allegato 1 alla DGR n.147/2016 e ss.mm.ii sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso al contributo. Per le varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni contenute nel suddetto articolo. Le varianti in corso d'opera devono essere determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e devono essere autorizzate alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario, così come disciplinati dall'art 32 comma 5 dell'allegato 1 alla DGR n.147/2016 e ss.mm.ii..

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

ARTICOLO 17

Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo Pagatore (AGEA).

Possono essere presentate domande di pagamento per:

- erogazione parziale a seguito di presentazione di stato di avanzamento (acconto);
- saldo finale.

Conformemente a quanto stabilito dall' art. 11, comma 6, dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali." alla Deliberazione n.147 del 5 aprile 2016 è consentita la presentazione di una unica domanda di pagamento di acconto.

L'acconto in corso d'opera può essere richiesto allorché il progetto presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione e non può superare l'80% del contributo concesso.

Il Soggetto Capofila beneficiario degli aiuti, deve concludere il progetto di filiera approvato entro i termini stabiliti nel Provvedimento di concessione del contributo e/o delle eventuali proroghe e devono, entro i successivi 60 gg., presentare la domanda di pagamento per il saldo finale, così come previsto dall'art. 12 dell'allegato 1 alla DGR n.147/2016 e ss.mm.ii., allegando la documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

In caso di investimenti realizzati solo parzialmente (Art. 15 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n.147 del 5 aprile 2016) rispetto all'iniziativa progettuale approvata (progetto di filiera), ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato.

Un progetto di "Filiera-Organizzata" è ritenuto funzionale se più della metà del numero dei partecipanti diretti ha rispettato gli impegni assunti nell'ambito dell' "Accordo di Filiera"

Qualora sia riscontrato che il progetto di filiera realizzato parzialmente non sia funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto.

L'accertamento finale comporterà inoltre la verifica del numero dei soggetti partecipanti diretti che hanno portato a termine l'iniziativa progettuale approvata, sulla base del quale verrà parametrato il saldo finale.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

17.1 Rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di filiera

Alla domanda di pagamento del saldo finale deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione di fine lavori del progetto di filiera (per le domande di saldo) ai sensi dell'art. 14 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n.147 del 5 aprile 2016;
- relazione tecnica descrittiva riepilogativa degli interventi realizzati da ciascun componente, degli obblighi/impegni di conferimento/acquisizione della materia prima dei partecipanti diretti, del livello di conseguimento degli obiettivi preposti, sia in termini economico/ finanziari anche in ordine al valore aggiunto e alla ricaduta sui singoli partecipanti. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento;

- documentazione attestante la realizzazione degli investimenti previsti nell’ambito del progetto di “Filiera Organizzata”;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria

Le spese sostenute per la realizzazione del progetto di filiera dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Sono ammesse le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore (AGEA).

Il controllo amministrativo della domanda di pagamento prevede la verifica della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto approvato, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

L’ufficio istruttore competente provvede ad autorizzare il pagamento entro il termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale con le risultanze del controllo amministrativo e indicazione del contributo concesso, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal beneficiario o notificato allo stesso tramite PEC entro i quindici (15) giorni successivi alla chiusura del controllo. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituire il verbale all’Ufficio istruttore competente, tramite PEC, entro quindici (15) giorni dal ricevimento.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all’art. 48 del Reg UE 809/2013, tenendo conto, tra l’altro, delle disposizioni recate dall’articolo 18 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

17.2 Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

17.3 Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte

dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2013, tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente Misura sono inoltre d'applicazione le sanzioni individuate secondo quanto disposto nel documento "Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento", allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 133/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii..

Si specifica, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Controlli ex post

Le operazioni connesse alla presente sottomisura saranno oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando all'art. 5 "Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni" e riportati nell'atto di concessione del contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 20 dell'allegato 1 alla D.G.R. 147/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 23

Ricorsi

Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, in funzione dell'ambito di competenza:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 24

Altre disposizioni

a) Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione, solo nel caso di errori palesi secondo le specifiche indicate dall'art.27 della DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino alla data di chiusura dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento.

b) IVA e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto e gli interessi passivi non sono ammissibili a contributo salvo i casi indicati all'art. 11 del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e del richiamato art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

c) Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto, secondo le modalità previste dall'art. 25 del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
2. al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.

3. al documento relativo “Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. ai documenti “Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese” e “Produzioni Standard” adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
5. ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

ARTICOLO 26

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy - Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del PSR possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5
- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
- email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
- telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio, in esecuzione del PSR, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

I dati personali trattati, da forniti direttamente dall'interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati.

Non saranno trasferiti in Paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.